COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XCII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARIA

INDICE	
P	AG.
Congedi:	
Presidente 16	59
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Modificazioni alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, sulla autorizzazione all'Isti- tuto superiore di sanità a valersi del- opera di persone estranee all'ammi- nistrazione dello Stato (4448) 10)60
	60
Lattanzio, Relatore 10	60
Votazione segreta:	
Presidente	60
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Agosta ed altri: Disciplina della professione di propagandista scientifico di specialità medicinali (931);	
Patrini ed altri: Disciplina della propa- ganda scientifica delle specialità me- dicinali e presidi medico-chirurgici ri- volta ai sanitari (974);	
DE MARIA: Disciplina della professione di collaboratore scientifico esterno del- l'industria farmaceutica (2256);	

TATELY

	PAG.
STORTI ed altri: Norme per la disci- plina della professione di propandi- sta scientifico in prodotti medicinali (2798);	
CRUCIANI e FRANCHI: Istituzione dell'albo professionale dei collaboratori scien- tifici esterni della industria farma- ceutica e disciplina della professione di propagandista scientifico di specia-	
lità medicinali (3560)	1060
PRESIDENTE 1060, 1064, 1066, 1067, 1068,	1069
ALBONI 1067, 1068,	10 69
BARBA 1064, 1065,	1066
BARBERI	
BEMPORAD, Relatore : 1061, 1064,	1067
1066,	1069
BARTOLE	0669
CAPUA	1068
LATTANZIO	1069
SCARPA 1065, 1066, 1068,	1051

La seduta comincia alle 9,50.

BARTOLE, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cattaneo Petrini Giannina, Fada, Tantalo ed Urso.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, sulla autorizzazione all'Istituto superiore di sanità a valersi dell'opera di persone estranee all'amministrazione dello Stato (4448).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, sulla autorizzazione all'Istituto superiore di sanità a valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato » (4448).

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nel corso della precedente seduta abbiamo approvato l'articolo 1 del presente disegno di legge, rinviando l'articolo 2 e la votàzione a scrutinio segreto in attesa del parere della V Commissione.

LATTANZIO, Relatore. Oggi questo parere è giunto e giustamente la V Commissione fa rilevare che, essendosi ormai al 14 dicembre, è inutile imputare i venti milioni previsti dalla legge sul bilancio del 1967, mentre è invece molto più logico e opportuno imputarli sul bilancio del 1968. All'articolo 2 la data «1967» dovrebbe pertanto essere cambiata in «1968».

PRESIDENTE: Do nuovamente lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico del capitolo n. 1328 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Do lettura dell'articolo 2, con la modifica proposta dalla Commissione bilancio:

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico del capitolo n. 1328 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, sulla autorizzazione all'Istituto superiore di sanità a valersi dell'opera di persone estranee all'amministrazione dello Stato » (4448):

Presenti e votanti			. 24	Ė
Maggioranza .	-•		. 13	,
Voti favorevoli .			24	
Voti contrari .		٠.	0	

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese, Alboni, Alessi Catalano Maria, Balconi Marcella, Barba, Barberi, Bartole, Bemporad, Berretta, Buffone, Capua, De Lorenzo, De Maria, Di Mauro Ado Guido, Gasco, Gennai Tonietti Erisia, Lattanzio, Monasterio, Morelli, Palazzeschi, Savoldi, Scarpa, Usvardi, Zanti Tondi Carmen.

Sono in congedo:

Cattaneo Petrini Giannina, Fada, Tantalo, Urso.

Seguito della discussione delle proposte dilegge d'iniziativa dei deputati Agosta ed altri: Disciplina della professione di propagandista scientifico di specialità medicinali (931); Patrini ed altri: Disciplina della propaganda scientifica delle specialità medicinali e presidi medicochirurgici rivolta ai sanitari (974); De Maria: Disciplina della professione di collaboratore scientifico esterno dell'industria farmaceutica (2256); Storti ed altri: Norme per la disciplina della professione di propagandista scientifico in prodotti medicinali (2798); Cruciani e Franchi: Istituzione dell'albo professionale dei collaboratori scientifici esterni della industria farmaceutica e disciplina della professione di propagandista scientifico di specialità medicinali (3560).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Agosta, Savio Emanuele, Buffone, Gasco, Tantalo, Bologna, Lucchesi, Giglia Valiante, Castellucci: « Disci-

plina della professione di propagandista scientifico di specialità medicinali»; Patrini Colleoni, Migliori, Zanibelli, Tantalo, Fada, Rampa, De Zan, Leone Raffaele, Fabbri Francesco, Longoni, Sabatini, Biaggi Nullo, Radi, Buzzi, Galli, Gitti, Alessandrini, Borghi, Bianchi Fortunato, Bonaiti, Borra, Girardin, Buzzetti, De Marzi: « Disciplina della propaganda scientifica delle specialità medicinali e presidi medico-chirurgici rivolta ai sanitari »; De Maria: « Disciplina della professione di collaboratore scientifico esterno dell'industria farmaceutica »; Storti, Canestrari, Toros e Carra: « Norme per la disciplina della professione di propagandista scientifico in prodotti medicinali »; Cruciani e Franchi: « Istituzione dell'Albo professionale dei collaboratori scientifici esterni della industria farmaceutica e disciplina della professione di propagandista scientifico di specialità medicinali ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, è stato nel corso della precedente seduta nominato un Comitato ristretto, che ha preso a testo base della discussione la proposta di legge n. 2256. I due relatori hanno preparato degli emendamenti. Do la parola all'onorevole Bemporad per illustrare i criteri seguiti nel prendere a testo base la mia proposta di legge e nel predisporre gli emendamenti.

BEMPORAD, Relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ho già fatto una relazione di carattere generale su questa proposta di legge n. 2256, che è stata scelta a testo base della discussione, mentre ve ne sono all'ordine del giorno altre quattro (n. 931 Agosta ed altri, n. 974 Patrini ed altri, n. 2798 Storti ed altri e n. 3560 Cruciani e Franchi) che trattano la stessa materia, anche se con criteri diversi e proponendo soluzioni diverse. La diversità dell'impostazione appare del resto anche dagli stessi titoli delle varie proposte di legge.

Come già mi accadde la volta precedente, credo di non potermi limitare a illustrare la proposta di legge dell'onorevole De Maria, ma sarà necessario fare riferimento ad alcune tesi che appaiono nelle altre proposte di legge. Se vogliamo fare un lavoro utile e possibilmente giungere a una conclusione, occorre che ci chiariamo a vicenda quali sono i principi ispiratori di queste proposte di legge e quali sono gli scopi che vogliamo raggiungere.

Noi abbiamo chiesto pareri anche ad altre Commissioni: alla IV e alla XII Commissione per quanto riguarda le proposte di legge nn. 974, 2256 e 2798, e anche alla VIII Com-

missione per quanto riguarda la proposta di leggen. 931. A tutt'oggi è pervenuto soltanto il parere della Commissione industria, che credo sia necessario portare a conoscenza della Commissione, perché indubbiamente contiene delle tesi delle quali non possiamo non tener conto. I punti suggeriti dalla Commissione XIII sono i seguenti:

a) « È necessario specificare che il campo dell'attività del collaboratore può riguardare soltanto la propaganda scientifica di prodotti farmaceutici qualificati, soggetti cioè a registrazione, con esclusione di prodotti in genere per i quali è concessa la vendita in esercizi diversi dalle farmacie ».

Con questa lettera a) si intende circoscrivere l'attività del propagandista scientifico esterno di medicinali a quelle che sono veramente le specialità medicinali, escludendo caratteristiche delle specialità medicinali (garze, bendaggi, prodotti dietetici e via dicendo).

b) « Non è possibile istituire un Albo professionale senza esame di Stato. L'istituzione di un Albo per autorizzare attività professionali già comprese nell'ambito di altre professioni, oltre che superflua, creerebbe conflitti di competenza fra autorità e organi professionali diversi ».

Mi pare che la Commissione industria, esprimendo questo parere, si sia pronunciata su una questione di carattere squisitamente giuridico, che caso mai sarebbe più di competenza specifica della Commissione giustizia. Sulla questione dell'Albo torneremo in seguito; comunque – ripeto – non mi pare che sia un parere di competenza della XII Commissione.

c) « Possono essere ammessi all'attività di collaboratore scientifico anche laureati appartenenti a un determinato ordine professionale, quali i possessori di titolo accademico in scienze biologiche e naturali ».

In sostanza, con questa lettera c) si vuole aggiungere ad alcune delle lauree già contemplate dalle proposte di legge un'altra laurea, quella in scienze biologiche e naturali. Per quanto mi riguarda, dico subito che non sono contrario a questa estensione.

d) « L'attività di propagandista scientifico può essere rivolta esclusivamente ai medici, dissociando nettamente l'attività commerciale che caratterizza i rapporti fra imprese produttrici e farmacie ».

Questo punto ci trova perfettamente consenzienti, tant'è vero che preciserò in seguito che scopo della legge è proprio quello di sottolineare il carattere scientifico di questa professione e di distinguerlo nettamente da qual-

siasi forma di attività commerciale, e poi che questa attività deve essere rivolta ai medici e non deve essere un'attività che riguarda i rapporti fra le imprese e le farmacie, ciò che è tutt'altra cosa.

e) « Può essere consentita la continuazione dell'attività attualmente esercitata da non laureati, purché mantenuta sul piano della propaganda commerciale ».

Questa lettera e) è piuttosto oscura e mi pare che sia in contraddizione, fra l'altro, con quello che è detto prima, quando si tende a circoscrivere l'attività del collaboratore scientifico. È chiaro che noi intendiamo disciplinare invece una professione di propagandista non di tipo commerciale.

A questo punto è forse il caso di entrare nel merito della questione. La proposta di legge De Maria muove dalla esigenza, che è condivisa anche dagli altri presentatori, di definire le caratteristiche di collaboratore scientifico esterno dell'industria farmaceutica e di disciplinarne l'esercizio, per porre fine alla situazione di grave disordine attualmente esistente, derivante dalla mancanza di qualsiasi norma legislativa. Il collaboratore scientifico esterno, che taluno - a mio avviso impropriamente - chiama propagandista di medicinali, considerato il continuo e rapido progresso della scienza medica e farmaceutica, deve essere fornito di preparazione scientifica adeguata e investito di precise responsabilità, che lo pongano in condizioni di informare esaurientemente il medico sui preparati che sottopone al suo esame, di seguirlo nella sperimentazione, di servire da tramite per lo scambio di notizie e di esperienze, sia farmaceutiche che cliniche, fra l'industria che produce e il medico che utilizza il farmaco. Nella stessa denominazione di collaboratore scientifico esterno è implicita una analogia con i collaboratore scientifici interni: analogia nel senso della funzione, anche se evidentemente la professione è nettamente distinta. Vi sono infatti dei farmacisti, chimici, medici, veterinari, biologici, ecc., che svolgono attività di ricercatori e sperimentatori nei laboratori delle industrie, almeno di quelle seriamente attrezzate. Sono anch'essi degli specialisti che hanno una preparazione di grado universitario, e che svolgono quest'attività nell'ambito della ricerca dell'industria farmaceutica.

Ne deriva da queste considerazioni che la attività del collaboratore scientifico:

1) ha carattere prevalentemente sanitario, non commerciale, anche se evidentemente ha come conseguenza diretta la maggiore o minore diffusione di un determinato farmaco; ma non è – o almeno non dovrebbe esserlo – l'aspetto commerciale quello che caratterizza la professione del collaboratore scientifico esterno;

2) presuppone un'approfondita preparazione scientifica e tecnica, che può essere garantita solo dal possesso di un titolo di studio adeguato, quali sono certamente le lauree in farmacia, in chimica, in scienze biologiche, in medicina, in veterinaria.

A questo proposito in alcune proposte di legge (per esempio in quelle presentate dagli onorevoli Cruciani e Agosta) si parla della eventualità di istituire un diploma di grado universitario, intermedio fra la licenza di scuola media superiore e la laurea. Siamo in piena discussione della riforma universitaria, dalla quale è appunto previsto questo tipo di titolo di studio. Dico subito che, quale relatore, ritengo che la istituzione di un diploma di questo tipo sia cosa da considerarsi positivamente. Mi pongo quindi soltanto il problema se la questione investa la nostra competenza, o non piuttosto più specificamente quella della Commissione istruzione.

Vi è poi un altro aspetto da considerare. Se svolta secondo corretti principi deontologici, questa professione comporta una seria responsabilità, anche nei riguardi dei malati, simile a quella del farmacista e del medico. Basti pensare ai criteri di distribuzione dei campioni e a una eventuale utilizzazione non rispondente a esatti criteri clinici per incompiuta o errata illustrazione del prodotto al medico che deve impiegarlo. La categoria dei collabotarori scientifici, i medici e l'industria farmaceutica seria avvertono la necessità e l'urgenza di porre rimedio al disordine, all'arbitrio, alla tendenza a vendere a tutti i costi un prodotto, senza troppi scrupoli e senza sufficienti garanzie, per puro interesse commerciale. Il legislatore, valutate queste istanze e queste sollecitazioni, si deve preoccupare, a mio avviso, soprattutto di tutelare la salute dei cittadini e di contenere anche sotto questo aspetto, che poi rientra nel quadro della distribuzione dei farmaci, il costo dei medicinali, che grava in modo preoccupante su Enti e individui. A una propaganda infatti indiscriminata e senza scrupoli, segue anche certamente una lievitazione dei prezzi, oltre ai già ricordati pericoli di ordine igienico e sa-

Vi è cioè anche un aspetto economico di questa disciplina della professione di collaboratore scientifico esterno; un aspetto che coinvolge la prospettiva, attraverso una migliore disciplina di questa attività, di ridurre anche

le spese della distribuzione dei farmaci: perché evidentemente, eliminando tutte le forme di abusivismo prettamente commerciale, si dovrebbe ottenere anche un risultato di questo tipo, che mi pare non sia di secondaria importanza, dato il grave onere che grava su enti e su privati.

Fin qui gli argomenti addotti e i requisiti richiesti dalla proposta di legge n. 2256 che sto illustrando, e che non si discostano gran che da quelli contenuti nelle relazioni che precedono le proposte di legge degli onorevoli Agosta e Patrini. Vorrei cioè sottolineare che tutte queste proposte di legge richiamano l'attenzione sulla esigenza di disciplinare la professione in oggetto, quindi di innovare in questo campo. Le soluzioni sono diverse, sì, ma i proponenti delle varie leggi sono, su questi concetti che ho esposto, mi pare sostanzialmente d'accordo.

Invece la proposta di legge dell'onorevole Storti, pur affermando che « l'azione di propagandista di specialità farmaceutiche è da configurarsi come opera di divulgazione vera e propria condotta su basi scientifiche », non ritiene poi necessario il possesso della laurea, anzi di una laurea che abbia specifica attinenza con l'attività svolta, e giudica sufficiente il diploma di scuola media di secondo grado: neppure quindi quel diploma di grado universitario intermedio fra scuola media superiore e laurea di cui parlavo prima; né mantiene di fatto ben distinto, a mio avviso almeno, il carattere scientifico da quello commerciale, meramente propagandistico, che avevamo trovato nella relazione, per cui mi sembra che ci sia fra l'altro una certa contraddizione fra il testo della legge e le premesse contenute nella relazione introduttiva.

Nella proposta di legge dell'onorevole Agosta è contenuta una riserva nei riguardi del titolo di studio, che non dovrebbe essere necessariamente la laurea, e ho già detto in proposito qual è il mio pensiero.

L'altro punto su cui vi è un approfondito dibattito e su cui non si ha identità di vedute fra le varie proposte di legge e la legge Patrini ed altri, è quello che riguarda la istituzione dell'Albo. Vorrei dire che questo è forse il problema più grave che dobbiamo affrontare e risolvere. L'Albo è previsto anche dalle proposte di legge n. 931 e n. 2798 e non compare, come dicevo, nella proposta di legge Patrini ed altri. Si tratta di stabilire se sia legittimo istituirlo, quali sono i requisiti necessari per poterne far parte. Ora, se si vuole istituire una disciplina in questo settore, se si vuole cioè che chi svolge la professione di

collaboratore scientifico esterno di medicinali debba e possa essere controllato e quindi possa svolgere solo questa attività; se si vuol controllare che il collaboratore scientifico esterno sia in possesso di determinati requisiti per poter svolgere questa professione, il Relatore francamente non vede a quale altro strumento si possa ricorrere, se non alla istituzione di un Albo. Allo stato attuale della legislazione, della consuetudine e dei precedenti relativi ad altre professioni, un elenco di persone abilitate all'esercizio di una certa professione si chiama Albo, e quindi Albo mi pare dovrebbe chiamarsi anche questo di cui ci occupiamo. Ora, la tesi di coloro che non gradiscono la istituzione di un Albo (soprattutto gli appartenenti all'Ordine dei farmacisti - ma non tutti, perché vi è larga divisione di pareri e di idee in proposito, e comunque credo che sia nostro compito sollevarci al di sopra di quelli che possono essere degli orientamenti di carattere settoriale e avere di mira solo l'interesse della salute pubblica) è questa: anche l'attività di propagandista rientra fra le attività che può svolgere un laureato in farmacia che sia iscritto all'Ordine dei farmacisti. Lo stesso ragionamento evidentemente dovrebbe valere anche per un laureato in medicina o in altra disciplina che sia iscritto all'Ordine dei medici o ad altro Ordine.

Ora, visto anche il parere di uffici e di tecnici competenti – sui quali mi riservo di ritornare – mi pare che si debba fare una netta distinzione fra quello che è un ordine professionale e quello che è un Albo. Perché l'Ordine professionale ha delle sue caratteristiche giuridiche, dei suoi compiti e funzioni che la legge prevede e precisa; e all'Ordine professionale si può essere iscritti in quanto si abbia una laurea e si sia superato un esame di abilitazione professionale.

L'esercizio, poi, di una professione, è cosa diversa. Si può essere abilitati all'esercizio di una professione in quanto si sia iscritti ad un ordine professionale, ma la si esercita solo e in quanto si sia iscritti ad un Albo. L'essere iscritti ad un Albo autorizza a svolgere quella professione particolare.

Dirò subito che, ad avviso non mio soltanto, ma di giuristi che sono stati evidentemente interpellati (si tratta di principi che comunque rientrerebbero nella proposta che vorrei fare e che sono già contenuti nella proposta di legge De Maria) non ravviso neanche incompatibilità tra l'appartenenza ad un Ordine e l'appartenenza a questo Albo; anzi è già prevista dalla proposta di legge, ma do-

vrà essere enunciato più chiaramente, attraverso eventuali emendamenti, la compatibilità tra l'appartenenza ad un Albo professionale e l'appartenenza a questo Albo specifico, che dovrebbe avere unicamente lo scopo di disciplinare la professione di collaboratore scientifico esterno dell'industria farmaceutica.

LATTANZIO. Vorrei che l'onorevole relatore chiarisse bene se può essere compatibile la contemporanea iscrizione a due o più albi.

BEMPORAD, Relatore. Sì, e ci sono dei precedenti, uno dei quali, per esempio, riguarda l'Albo dei giornalisti e l'altro l'albo degli avvocati e dei commercialisti. Ci sono dei casi in cui - quando la legge ha voluto porre un divieto – lo ha posto espressamente. Laddove, invece, non lo ha posto espressamente, questa incompatibilità non esiste. Quindi, caso mai sorgesse il problema della incompatibilità, accadrebbe tra una professione libera ed il rapporto di lavoro subordinato, regolato dal contratto di impiego privato. Ma una incompatibilità di appartenenza a due albi, o ad un Ordine e ad un albo (nella fattispecie a due albi) in molti casi non esiste; e - come ho detto - ci sono dei precedenti probanti.

Per altro, qual'è lo scopo che si vuole raggiungere con la iscrizione a quest'albo? Di impedire che coloro i quali desiderano esservi iscritti, e che abbiano il diritto di essere iscritti all'albo dei medici o dei farmacisti, possano svolgere contemporaneamente le due professioni; cioè l'incompatibilità esiste fra lo svolgimento contemporaneo di queste due attività ma non nella contemporanea iscrizione all'albo dei medici o dei farmacisti per l'eventualità che, ad un certo punto l'iscritto desideri abbandonare l'attività specifica di collaboratore scientifico per tornare a fare il medico o il farmacista; cosa che non credo possa essergli inibita in alcun modo.

BARBERI. Una recente sentenza ha inibito l'appartenenza contemporanea a due albi. Il punto è importante.

BEMPORAD, Relatore. Il punto è che la iscrizione ad un albo di collaboratore scientifico esterno non vieta l'appartenenza all'Albo dei medici o dei farmacisti, ma vieta l'esercizio della professione di medico o di farmacista finché l'iscritto, nella fattispecie, svolge l'attività di collaboratore scientifico esterno.

Altri problemi riguardano chi debba tenere questi albi. Nella proposta di legge De Maria si fa riferimento ad una particolare associazione di collaboratori scientifici esterni. Dico subito che il parere del relatore è che la compilazione dell'albo e la sua tenuta debbano essere affidate ad una Commissione opportunamente composta, di cui parleremo quando passeremo all'articolo relativo, da alcuni elementi, come il medico provinciale, il rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro, eventualmente anche un rappresentante dell'Ordine dei medici e uno dell'Ordine dei farmacisti. Deve senz'altro trattarsi di una commissione avente veste giuridica e non una associazione, quale essa sia. Di questa Commissione faranno parte evidentemente i rappresentanti delle categorie interessate e di quelle associazioni che possono dimostrare di avere una determinata consistenza anche eventualmente sul piano internazionale. Cioè, accanto ai rappresentanti degli organi ministeriali troveremo i rappresentanti della categoria, ma non quelli di una sola associazione, bensì quelli di tutte le Associazioni che abbiano una consistenza tale da giustificarne la presenza. Così pure è prevista la formazione di collegi provinciali, i quali risulteranno dalle democratiche elezioni dei propagandisti stessi e che avranno poi il compito della tenuta dell'Albo dopo che esso sarà stato istituito.

Per quelli che possano essere i ricorsi contro la cancellazione o la mancata iscrizione, e via di seguito, provvederà una Commissione centrale, della quale faranno parte i rappresentanti dei ministeri interessati e quelli della categoria, anche qui senza che ad essi venga data la rappresentanza di una sola associazione. Si avrà così una specie di organo di appello nei riguardi dei provvedimenti che possono prendere le commissioni a livello provinciale nei riguardi degli iscritti all'albo.

Questi sono i punti fondamentali della proposta di legge De Maria; e queste sono anche le modifiche più sostanziali che il relatore propone di introdurre attraverso opportuni emendamenti al testo della proposta di legge. E mi pare, per ora, di non aver altro da aggiungere, tanto più che credo che la relazione del collega Barba alle altre proposte di legge aggiungerà altri elementi. Naturalmente mi riservo di rispondere in un secondo tempo alle osservazioni che gli onorevoli colleghi crederanno opportuno fare.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Bemporad per la precisione e la compiuta informazione con cui ha illustrato il problema nei suoi vari aspetti. Do ora la parola all'onorevole Barba, Relatore delle proposte di legge nn. 931, 974 e 3560.

BARBA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, aggiungerò poche cose al quadro generale della impostazione fatta dal collega Bemporad, avendo egli stesso ricordato

che il Comitato ristretto ha stabilito di tenere come punto di riferimento la proposta di legge De Maria.

SCARPA. Il collega Bemporad non l'ha detto.

BEMPORAD, Relatore. Sul finire della sessione estiva della Camera, si è convocato il Comitato ristretto, e la convocazione è stata fatta regolarmente. Vi ho trovato alcuni colleghi coi quali abbiamo discusso per prendere come base un determinato testo. La convocazione è stata fatta col solito foglietto azzurro. Effettivamente il collega Scarpa non era presente.

SCARPA. E avete fatto questa seduta solamente per designare la proposta De Maria come riferimento?

BEMPORAD, Relatore. Mi è stato dato anche mandato di elaborare gli emendamenti nello spirito della relazione che ho or ora terminato.

SCARPA. Senza più fare riferimenti al Comitato ristretto?

BEMPORAD, *Relatore*. Comunque sono sempre disponibile per ulteriori riunioni del Comitato ristretto.

BARBA, *Relatore*. Come ho detto, le mie . osservazioni si muoveranno nel quadro generale già tracciato dal collega Bemporad.

Innanzitutto desidero dire che sarebbe stato certamente preferibile addivenire ad una disciplina del propagandista di farmaci, o meglio del collaboratore scientifico esterno, nel quadro più generale di una disciplina della distribuzione e della produzione dei farmaci. Penso però di poter subito aggiungere che, pur non avendo avuto la possibilità in questa legislatura - che ormai volge al termine - di affrontare la questione relativa alla disciplina della produzione dei farmaci, speriamo di aver ancora la possibilità di provvedere alla disciplina della distribuzione, almeno per quanto riguarda la legge sulle farmacie, e del problema di una qualificazione, e vorrei dire di una moralizzazione interna della professione di collaboratore scientifico esterno, che si pone con estrema urgenza anche nell'attuale sistema.

Il collega Bemporad ha delineato la figura del collaboratore scientifico esterno. Io sono dello stesso avviso, che è pressoché dominante, nelle proposte di legge che sono state presentate – e sono cinque – la preoccupazione del legislatore di giungere ad una configurazione precisa, per quanto è possibile – di questa professione del collaboratore scientifico esterno, inteso come tramite, come posizione intermedia tra Ditta produttrice e medico.

Ed a questo punto desidero ribadire in questa sede, qualche osservazione già fatta in sede di Comitato ristretto: la qualificazione del collaboratore scientifico non esclude due responsabilità, altrettanto fondamentali ed altrettanto primarie: cioè da una parte quella della Direzione scientifica e di propaganda dell'industria farmaceutica, e dall'altra la responsabilità, vorrei dire finale, del medico.

Quindi mi pare che veramente si possa dire che la posizione del collaboratore scientifico esterno assume una posizione intermedia certamente qualificata da queste due responsabilità, nella direzione scelta tra la propaganda della Ditta e la responsabilità ultima – vorrei dire – del medico.

In merito alla formazione del collaboratore scientifico esterno mi pare che non solamente il progresso tecnico, l'estendersi di qualità e numero dei farmaci, abbiano portato a delle giuste considerazioni in ordine ad un affermarsi della professione; ma penso che anche debba farsi ricorso qui ad alcuni pareri espressi in sede più strettamente giuridica, anche in qualche sentenza, come quella - ad esempio - della Corte d'appello di Milano in data 24 febbraio 1958, in cui è delineata la prevalenza dell'aspetto scientifico del collaboratore in ordine all'aspetto commerciale. Certamente il collaboratore non promuove contratti di vendita o forniture ad imprese fornitrici e distributori: egli visita i medici come è stato ricordato dai proponenti delle varie proposte di legge - ai quali offre, o preannuncia campioni di medicinali ancora sconosciuti o poco noti, ne illustra le proprietà terapeutiche e i risultati acquisiti nel campo sperimentale. Per cui mi pare che si possa dire che se v'è anche un fine di utilità commerciale che può affiancarsi a questa attività, questo fine debba essere considerato essenzialmente indiretto; cioè un risultato commerciale utile - mi pare che si possa dire - potrà anche concretarsi in questa attività, ma solo per via indiretta, cioè quando il sanitario che in definitiva ha la responsabilità, sarà indotto dall'esperienza e dai chiarimenti del collaboratore scientifico, a suggerire quel dato medicinale.

Mi pare che questa possa essere una conferma della priorità della funzione scientifica, di coadiutore scientifico del medico, da assegnare a questa specifica attività.

Da queste considerazioni, che per altro sono state svolte articolatamente dal collega Bemporad, mi pare scaturisca l'interesse del medico ad avere questo tipo di collaborazione, e l'interesse dell'industria farmaceutica e

quello intrinseco della categoria dei collaboratori scientifici ad una qualificazione, e vorrei anche aggiungere – in relazione a dolorosi episodi che si sono verificati un po' dovunque nel Paese – ad una esigenza di moralizzazione interna della categoria.

SCARPA. Ma allora è l'intera categoria che ha bisogno di essere moralizzata.

PRESIDENTE. Onorevole Scarpa, la categoria si può sempre perfezionare in campo morale.

BEMPORAD, Relatore. L'onorevole Scarpa vuol sentirsi dire che quanto più saranno caratterizzati ed autonomi, tanto più essi potranno resistere a determinate pressioni che vengono fatte anche sulla categoria. Tanto meglio potranno assolvere il loro compito, tanto più saranno soggetti a pressioni e a determinati interventi, che sono quelli ai quali pensa l'onorevole Scarpa.

SCARPA. Allora sono io il corruttore. BEMPORAD, *Relatore*. Non ho detto questo.

BARBA, Relatore. La coincidenza di questi interessi mi pare ci porti a configurare un interesse generale dello Stato – in quanto a tutela della salute dei cittadini – a provvedere in merito; ed è questo il motivo essenziale per il quale sottolineo l'urgenza di una disciplina, pur non avendo potuto, nel corso di questa legislatura, il Parlamento provvedere a disciplinare organicamente la questione più vasta dell'ordinamento, della produzione e della distribuzione dei prodotti.

Condivido che le questioni essenziali sono quelle poste dal collega Bemporad in relazione all'Albo professionale e al titolo di studio. In relazione all'albo professionale è stato sollevato anche un argomento limitato che, penso, sarà ripreso da altri colleghi, soprattutto da parte dell'onorevole Lattanzio: è stata anticipata una perplessità in ordine alla possibilità di essere iscritti contemporaneamente a più albi. Mi pare di poter condividere la distinzione che è stata fatta dal collega Bemporad tra l'Ordine professionale e l'Albo professionale, e di constatare con lui che ci sono dei precedenti in materia, in relazione almeno a qualche esempio di duplicità di iscrizione. Ma vorrei insistere su questo fatto: le proposte presentate - ad eccezione di una sola, quella del collega Patrini – configurano l'Albo professionale: vorrei dire che lo configurano come unico strumento (lo ha detto Bemporad) attraverso il quale sia possibile disciplinare il famoso problema della incompatibilità; e mi permetto di far rilevare in proposito che lo stesso collega Patrini, che non contempla

nella sua proposta l'Albo professionale, da la possibilità di accedere a questa attività di collaboratore scientifico esterno solo attraverso una determinata disciplina e la iscrizione ai singoli Ordini professionali, ma nello stesso tempo non provvede a stabilire quello che si stabilisce con le altre proposte, cioè l'incompatibilità con altre professioni.

Penso che sia da sottolineare anche una situazione per cui un prestatore d'opera può svolgere anche una attività propagandistica ed è un problema sul quale vorrei anche udire il contributo ridimensionatore della Commissione. Nel caso nostro è certo che si potrebbe istituire un albo in relazione alla duplicità della professione; ma mi pare che non sia facilmente concepibile la figura del medico che esercita la professione, e contemporaneamente svolga una propaganda specifica a favore di determinati prodotti. Quella del farmacista potrebbe essere più sostenibile, ma a rigore mi pare che uno che possieda una farmacia non possa nello stesso tempo svolgere una propaganda specifica per alcuni prodotti.

Quindi, vorrei dire che, allo stato dei fatti, non appare configurabile altro strumento all'infuori di questo Albo e di un controllo sull'Albo stesso, per vigilare sul problema della incompatibilità, e di fare in modo che veramente a questa attività di collaborazione scientifica possa dedicarsi in maniera esclusiva una determinata categoria di persone esperte.

Per quanto riguarda la questione del titolo di studio, condivido le perplessità relative ál fatto che la istituzione di uno specifico diploma possa essere competenza di questa nostra Commissione;; ma mi permetto anch'io di sottolineare che, discutendosi in questo momento la riforma universitaria, nella quale è previsto un diploma, dovremmo trovare il modo di poter inserire nella nostra legge questa possibilità, perché la laurea potrebbe essere, di fatto, estremamente limitativa, soprattutto se la riforma universitaria compromette la possibilità - come previsto - di conseguire un diploma per questa attività. Ma anche per un'altra considerazione - quella cioè che sono d'accordo per una qualificazione del collaboratore scientifico esterno sempre però nella sua giusta proporzione, considerando che la responsabilità finale della prescrizione del medicamento e quella iniziale della indicazione dello stesso sono rispettivamente del medico e della direzione scientifica della Ditta produttrice - ed anche per il fatto che il diploma, come previsto dalla riforma universitaria, è un titolo universitario, sarei dell'av-

viso di prevedere, accanto alla laurea come concepita e definita dall'attuale ordinamento, anche la possibilità di accedere a questa professione attraverso il diploma da conseguirsi presso una scuola universitaria.

PRESIDENTE. Ringrazio il collega Barba per la sua relazione.

BEMPORAD, Relatore. Ci siamo dimenticati – il collega Barba ed io – di precisare che nella proposta di legge esiste una importante norma transitoria la quale stabilisce che, nella prima applicazione della presente legge possono essere iscritti all'Albo ricorrendo determinate condizioni, anche coloro che sono sprovvisti di titolo di studio. Queste norme sono previste all'articolo 5 della proposta De Maria, e proporrei di portarle alla fine della legge, con un articolo a parte, cioè in sede di norme transitorie.

ALBONI. Mi pare sia sfuggita agli onorevoli colleghi relatori l'esistenza di un diploma di tecnico della propaganda medica che per decreto del Ministro della pubblica istruzione viene attribuito dopo un corso biennale presso Istituti qualificati, al termine del quale si deve superare anche un esame. A questo corso si accede con laurea o diploma di scuola media superiore. Il programma, come ho detto, è biennale, e per ciascun anno è previsto un programma per l'insegnamento di determinate materie.

In merito ci è stata recapitata la seguente circolare in data 7 giugno 1967 dell'Associazione dei tecnici di propaganda medica runiti a Torino dei quali vi do lettura:

« I tecnici di propaganda medica, riuniti in Assemblea nazionale in Torino, il 20 maggio 1967 hanno approvato all'unanimità il seguente ordine del giorno:

presa conoscenza delle proposte di legge:

- n. 533 in data 5 ottobre 1963, onorevole Bruno Storti ed altri;
- n. 974 in data 14 febbraio 1964, onorevole Patrini ed altri;
- n. 2256 in data 9 aprile 1965, onorevole Beniamino De Maria;
- n. 3065 in data 17 novembre 1966, onorevole Cruciani e Franchi;
- n. 931 in data 6 febbraio 1964, onorevole Agosta ed altri;
- n. 2182 in data 13 marzo 1965, onorevole Beniamino De Maria;
- n. 2798 in data 30 novembre 1965, onorevole Bruno Storti ed altri.

del verbale della XII Commissione industria e commercio della Camera dei deputati del 9 novembre 1966; del verbale della XIV Commissione igiene e sanità della Camera dei deputati che nomina un Comitato ristretto composto dagli onorevoli:

Barba Davide;

Barberi Salvatore;

Bartole Attilio;

Bemporad Alfredo;

Capua Antonio;

Lattanzio Vito;

Pasqualicchio Pasqualino;

Romano Bruno;

Scarpa Sergio;

Usvardi Gianni;

della Nota n. 100.1/2103 del Ministero della sanità;

esprimono il loro profondo stupore che nessun proponente le proposte di legge di cui sopra, nessun onorevole membro delle Commissioni citate abbia tenuto conto dell'esistenza del « Tecnico di propaganda medica ».

Fanno presente che per ottenere il diploma di Tecnico di propaganda medica è necessario:

frequentare la scuola alla quale si accede con laurea o diploma di scuola media superiore:

svolgere il programma di studi e materie del corso biennale come segue:

Primo anno:

Organizzazione aziendale;

Psicologia generale;

Psicologia sociale;

Relazioni umane:

Organizzazione commerciale;

Tecnica della vendita;

Economia politica e politica economica; Tecniche statistiche e ricerche di mer-

cato;

Tecnica della pubblicità;

Tecnica della propaganda;

Pubbliche relazioni;

Tecnica dell'informazione.

Secondo anno:

Storia della medicina, farmacia e anedottica medica;

Elementi di anatomofisiopatologia;

Elementi di terapia generale;

Elementi di chimica farmaceutica e tossicologia;

Farmacologia;

Tecnica farmaceutica;

Legislazione sanitaria e farmaceutica;

Tecnica del colloquio;

Tecnica della propaganda medica;

Tecnica della pubblicità medica.

Sostenere esame in seguito al quale si consegue « qualifica » di tecnico di propaganda medica riconosciuta dal Ministero della pubblica istruzione con delibera n. 1155 del 19 novembre 1954.

Corpo insegnante: Docenti universitari.

I Tecnici di propaganda medica ritengono pertanto di aver conseguito una preparazione di carattere scientifico e di carattere economico-commerciale e promozionale che li qualifica largamente e sufficientemente allo svolgimento della professione di Collaboratore scientifico esterno dell'industria farmaceutica.

Fanno presente, altresì, che a loro parere nessun'altra professione qualifica per l'esercizio dell'attività di Collaboratore scientifico esterno dell'industria farmaceutica, meglio del sopra citato Diploma.

Infatti, una disamina delle discipline comprese nei singoli corsi di laurea della facoltà scientifiche delle nostre Università, ci insegna che una unica materia esiste in comune: un corso annuale di Chimica generale organica ed inorganica.

Il proporre, quindi, un esame di Stato per adire all'Albo professionale dei Collaboratori scientifici esterni dell'industria farmaceutica vorrebbe dire sostenere un esame di Stato su una unica materia: Chimica generale organica ed inorganica (unico corso annuale comune a tutte le facoltà di:

Biologia; Chimica, Farmacia, Medicina, Ingegneria chimica, Veterinaria.

Per questi motivi chiedono che il legislatore, nella sua lodevole iniziativa tendente ad ottenere una maggiore preparazione del Collaboratore scientifico esterno dell'industria farmaceutica, voglia tener conto dell'esistenza del diploma di Tecnico di propaganda medica che a nostro avviso è titolo attualmente più qualificante la professione ».

Il Presidente
FELICE DELODI

Ho voluto far presente quanto sopra trattandosi di una cosa molto seria, che non si può ignorare nel prosieguo della discussione di questa legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LATTANZIO. Propongo di approfondire quanto ci ha detto il collega Alboni. Non possiamo certo proseguire nella discussione della proposta di legge senza aver prima chiarito la situazione.

ALBONI. Si potrebbe riconvocare il Comitato ristretto per esaminarla coi due Relatori.

SCARPA. Signor Presidente, mi sia permessa una osservazione di carattere generale. Il Comitato ristretto è un organo diverso da quello che avete mostrato probabilmente di ritenere, probabilmente con le migliori intenzioni. Il Comitato ristretto serve ad elaborare un testo da sottoporre alla Commissione.

Voglio anche ammettere che possa essere sfuggita, a me e a qualche altro collega, la notizia della sua convocazione, alla quale si è riferito l'onorevole Bemporad, ma resta fermo il fatto che il suo compito era di elaborare un testo quanto più possibilmente concordato da sottoporre alla Commissione per accelerarne i lavori. Se si fosse riunito quattro o cinque volte, avremmo potuto esaminare insieme gli emendamenti, al testo vero e proprio, degli onorevoli colleghi Bemporad e Barba, e si sarebbero svolte in quelle sedute tutte quelle discussioni che invece rischiamo di fare qui.

LATTANZIO. Si fanno sempre troppe discussioni, onorevole Scarpa.

SCARPA. Devo dire che sono piuttosto sorpreso di questo modo di procedere. Sono del parere che, se si deve pervenire alla redazione di un nuovo testo, questo debba essere opera del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Debbo chiarire all'onorevole Scarpa che il Comitato ristretto dette pieno mandato ai colleghi onorevoli Bemporad e Barba – ed in particolare a Bemporad – di redigere gli emendamenti. Comunque il Comitato ristretto è sempre libero di riconvocarsi. Io cerco sempre democraticamente di seguire le richieste degli onorevoli colleghi. È inutile che lei faccia gli occhi avviliti.

SCARPA. Signor Presidente. Lei è il nostro Luigi XIV. Lei muove non solo noi, personaggi di secondo ordine, ma quando vuole mobilita personaggi di prim'ordine che vengono in Commissione quando lei vuole.

PRESIDENTE. Lasci stare le monarchie – onorevole Scarpa – proprio oggi.

Onorevoli colleghi. Ci sono due proposte: una del collega Lattanzio, di tenere la discussione generale regolarmente; discussione generale che dovrebbe vertere non soltanto sul testo di tutte le proposte di legge nonché degli emendamenti dei Relatori. La seconda proposta è del collega Scarpa, il quale ritiene che la Commissione debba continuare la discussione solamente dopo una preventiva riunione del Comitato ristretto, che dovrebbe esaminare gli emendamenti. Quindi prima di convorare il Comitato ristretto vorrei fare esaminare la proposta Lattanzio, anche perché la mia esperienza ultraventennale mi dice che

prima si discute in Comitato e poi si ridiscute in Commissione.

SCARPA. Onorevole Presidente. Se vuole posso anche ritirare la mia proposta, però non posso non affermare che la forma più corretta sarebbe stata quella di ascoltare in Comitato ristretto i due Relatori per pervenire rapidamente alla formulazione di un nuovo testo. Con qualche riunione, in poche settimane avremmo ottenuto lo scopo, mentre, praticamente, il Comitato ristretto, costituito un anno fa, non ha concluso nulla perché non sono avvenute le convocazioni.

PRESIDENTE. Lei sa che, dati gli impegni degli onorevoli Parlamentari, non è facile convocare un Comitato ristretto, perché noi sappiamo solo all'ultimo momento quando siamo liberi. Comunque il Presidente sta a disposizione della Commissione.

BARTOLE. C'è una proposta dell'onorevole Lattanzio alla quale mi associo. A parte quanto ci ha detto l'onorevole Alboni e che deve essere approfondito, ritengo - e mi sono confortato in questo mio convincimento dalla relazione dell'onorevole Bemporad - che questa Commissione possa procedere all'esame di questa materia se prima non ci è pervenuto il parere della Commissione giustizia, essendo questo determinante agli effetti delle nostre decisioni sull'Albo. Ed avendo per conto mio notevoli perplessità di ordine costituzionale, ritengo che non si possa comunque responsabilmente decidere se prima non ci è pervenuto il parere della Commissione giustizia.

CAPUA. Non avrei preso la parola se non ci fosse stata la presa di posizione del collega Bartole. Di fronte al suo atteggiamento, dichiaro che sono disposto a discutere questa legge al più presto in Comitato ristretto. Possiamo proseguire, secondo me, anche senza il parere della Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Allora convochiamo il Comitato ristretto, ma vi avverto che ciò prolungherà i nostri lavori.

ALBONI. Signor Presidente. Non si potrà iniziare la discussione generale se prima i due Relatori non avranno chiarito la situazione determinatasi, dopo la notizia della presa di posizione dei tecnici di propaganda medica.

PRESIDENTE. Questo è implicito. Preghiamo i due relatori di volere, all'inizio della prossima settimana, aggiornare la Commissione sulla situazione determinata da questi tecnici e poi riprenderemo la discussione su questa proposta di legge, salvo che non ci siano gli Stati di previsione delle spese che una lettera del Presidente della Camera invita a mettere all'ordine del giorno.

La discussione è sospesa, e riprenderà la prossima settimana.

La seduta termina alle 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO

DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Antonio Maccanico

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO